Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 5 marzo 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 086-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI (Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1961, n. **1602.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Borgosesia (Vercelli).

N. 1602. Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Borgosesia (Vercelli), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 144, *foglio n.* 14. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1961, n. **1603.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « G. B. Gandino » di Brà (Cuneo).

N. 1603. Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « G. B. Gandino » di Brà (Cuneo), viene eretta in ente morale, viene approvato lo statuto e viene soppressa la Cassa scolastica dell'ex Ginnasio statale di Brà (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 144, *foglio n.* 13. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1961, n. **1604.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Ginnasio statale di Praia a Mare (Cosenza).

N. 1604. Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Ginnasio statale di Praia a Mare (Cosenza), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 144, *foglio n.* 12. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1961, n. **1605.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « A. Avogadro » di Roma.

N. 1605. Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « A. Avogadro » di Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 144, *foglio n.* 11. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1961, n. **1606.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale «Leonardo da Vinci» di Bisceglie (Bari).

N. 1606. Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « Leonardo da Vinci » di Bisceglie (Bari), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 144, *foglio n.* 10. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1962.

Costituzione della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale dei brevetti.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, in materia di brevetti per invenzioni industriali, che deferisce ad una apposita Commissione la decisione dei ricorsi contro i provvedimenti, in detta materia, dell'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, numero 1411, per il quale il richiamato regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, spiega effetto, in quanto applicabile, anche nella materia dei brevetti per modelli industriali;

Visto l'art. 53 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, che deferisce alla medesima Commissione di cui sopra anche i ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti in materia di marchi d'impresa;

Visti gli articoli 78 ed 84 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1960, Registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 284, con il quale si è provveduto alla nomina della Commissione sopracitata per il biennio 1960-61;

Considerato che il 31 dicembre 1961 è scaduto l'incarico affidato alla Commissione con il predetto decreto ministeriale;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888, e il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi di cui agli articoli 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e 53 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è così costituita per il biennio decorrente dal 1° gennaio 1962:

Vistoso dott. Giovanni Battista, magistrato di Cassazione con ufficio direttivo di presidente di sezione, presidente;

Ciaccio dott. Enrico, magistrato di Cassazione, con ufficio di consigliere della Corte di cassazione;

Marchetti dott. Dino, magistrato di Corte d'appello, applicato alla Corte di cassazione;

Ferri prof. Giuseppe, ordinario di diritto commerciale presso l'Università di Roma;

Pino prof. Augusto, ordinario di istituzioni di diritto privato presso l'Università di Cagliari;

Roscioni prof. Marcello, ispettore generale nel ruolo della Amministrazione centrale, direttore dell'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Art. 2.

Sono chiamati a rappresentare il direttore dell'Ufficio centrale dei brevetti, in base all'art. 84 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244:

il dott. Paolo Marchetti, ispettore generale nel ruolo dell'Ispettorato tecnico dell'industria, e l'ingegnere Renato Briganti, ispettore generale nel ruolo tecnico della proprietà intellettuale, rispettivamente per le materie di cui ai regi decreti 29 giugno 1939, n. 1127, sulle invenzioni industriali e 25 agosto 1940, n. 1411, sui modelli industriali;

il dott. Aldo Pelizza, direttore di divisione nel ruolo dell'Amministrazione centrale addetto all'Ufficio centrale dei brevetti, per le questioni concernenti le tasse e le trascrizioni in materia di brevetti per invenzioni industriali, modelli industriali e marchi d'impresa e per la materia di cui al regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, sui marchi d'impresa.

Art. 3.

La Commissione è assistita da una segretaria costituita dal dott. Enrico Cioncoloni e dalla dott. Bianca Visone, consiglieri di 1ª classe nel ruolo dell'Amministrazione centrale, addetti all'Ufficio centrale dei brevetti.

Art. 4.

Le spese derivanti dall'applicazione del presente decreto, per quanto concerne i gettoni di presenza graveranno sul capitolo 16 del bilancio del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio 1961-62 e sul corrispondente capitolo dei bilanci degli esercizi futuri.

Art. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1962

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti addì 14 febbraio 1962
Registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 269

(1454)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1962.

Sostituzione delle tabelle A e B allegate al decreto ministeriale 14 giugno 1954, che reca norme per l'applicazione della sovrimposta di confine sui manufatti tessili importati e per la restituzione dell'imposta di fabbricazione sui filati e manufatti tessili esportati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1949, n. 27;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1949;

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 940;

Vista la legge 22 marzo 1951, n. 205;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 14 febbraio 1954, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1954;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266;

Ritenuta la necessità di modificare le tabelle *A* e *B* annesse al decreto ministeriale 14 giugno 1954, allo scopo di adeguarle alle nuove disposizioni del predetto decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029;

Decreta:

Art. 1.

La tabella *A* allegata al decreto ministeriale 14 giugno 1954, con la quale vennero stabilite le norme per l'applicazione della sovrimposta di confine sulle confezioni e sui manufatti tessili importati dall'estero, è sostituita dalla tabella *A* annessa al presente decreto.

Art. 2.

La tabella *B* allegata al decreto ministeriale 10 marzo 1949, modificata col decreto ministeriale 14 giugno 1954, con la quale vennero stabilite le norme per la restituzione dell'imposta di fabbricazione sui filati e sui manufatti tessili che si esportano, è sostituita dalla tabella *B* annessa al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

TABELLA *A)*

Sovrimposta di confine sui manufatti tessili

Denominazione della merce	Aliquota di imposta applicabile (lire e centesimi)
FILATI CUCIRINI, spaghi, cordami, forzina, rafforzina, lusino e simili . .	Aliquota corrispondente ai filati di cui sono costituiti.
TESSUTI E NASTRI:	
I) di filati costituiti di solo cotone (sodo, cascame o rigenerato) o di solo fiocco di canapa oppure di cotone (sodo, cascame o rigenerato) in mista con fiocco di canapa ovvero di filati costituiti da fibra artificiale o sintetica (fiocco, cascame o rigenerata), in mista con fiocco di canapa e, in ogni caso, con cotone (sodo, cascame o rigenerato), in misura complessivamente superiore al 15% (1)	Idem
II) di filati costituiti da fibra artificiale o sintetica (fiocco, cascame o rigenerata) da sola o in mista intima con cotone (sodo, cascame o rigenerato) in quantità complessivamente non superiore al 15% (1) .	Idem
III) di filati costituiti da sola lana (vergine, cascame o rigenerata) o da lana (vergine, cascame o rigenerata) in quantità superiore al 10% in mista intima con altre fibre, rigenerata o non	Idem
IV) di filati costituiti di fibre artificiali o di fibre sintetiche a filamento continuo (comprese lamette e crini, ed i filati di lanasel, lanalux e simili)	Idem
V) di filati costituiti di lino o di canapa oppure di ramiè, di agave, di manila, di sisal, di cocco, di sparto, di ginestra, di gelsolino e simili	Idem
VI) di filati di juta a Kg. . . .	8
VII) di filati seta tratta, semplice a Kg.	216
VIII) di filati di cascami di seta pettinata (chappe) a Kg.	160
IX) di filati cascami di seta cardata (burretta) a Kg.	35
X) di filati di vetro	Accertamento diretto a meno che l'importatore non intenda corrispondere l'imposta secondo la aliquota massima.
XI) di filati di fibre tessili non nominate a Kg.	Aliquota stabilita per il filato delle fibre sopra indicate, al quale esso è assimilato ai fini dell'applicazione dei dazi doganali.

(1) I filati di cui ai paragrafi I) e II) possono contenere anche lana rigenerata in quantità non superiore al 10%.

Segue TABELLA *A)*

Denominazione della merce	Aliquota di imposta applicabile (lire e centesimi)
XII) di filati in mista intima non nominati a Kg.	Aliquota corrispondente a quella del filato della fibra più tassata che entra nella loro composizione, tenendo conto, quando sia previsto, del rapporto tra lunghezza e peso.
TESSUTI RICAMATI con tessuto di fondo visibile	Aliquota corrispondente ai filati costituenti il tessuto di fondo della classe immediatamente superiore a quella spettante in base al rispettivo rapporto tra lunghezza e peso, con facoltà di accertamento diretto.
RICAMI su tessuto di fondo invisibile	Aliquota massima della rispettiva classe con facoltà di accertamento diretto.
PIZZI CHIMICI	Idem
CINGHIE E TUBI	Aliquota corrispondente ai filati di cui sono costituiti.
MAGLIE:	
di filati:	
a) degli stessi tipi compresi nei paragrafi I), II), III), V) della voce « tessuti e nastri »	Idem
b) di seta a Kg.	216
c) di cascami di seta a Kg. . .	160
d) di fibra artificiale a filamento continuo: alla viscosa; all'acetato; al cuprammonio; altre	Accertamento diretto a meno che l'importatore non intenda corrispondere l'imposta secondo la aliquota massima.
e) di fibra sintetica a filamento continuo:	
poliamidica	Idem
polivinilica	Idem
altre	Idem
f) di fibre di vetro a filamento continuo e discontinuo	Idem
PIZZI	Aliquota massima della rispettiva classe con facoltà di accertamento diretto.
TULLI	Idem
PASSAMANI:	
di filati:	
a) degli stessi tipi compresi nei paragrafi I), II), III), V) della voce « tessuti e nastri »	Aliquota corrispondente ai filati di cui sono costituiti.

Segue TABELLA *A*)

Denominazione della merce	Aliquota di imposta applicabile (lire e centesimi)
b) di seta	216
c) di cascami di seta pettinata (chappe)	160
d) di cascami di seta cardata (burretta)	35
e) di fibra artificiale a filamento continuo:	
alla viscosa	Accertamento diretto a mano che l'importatore non intenda corrispondere l'imposta secondo l'aliquota massima.
all'acetato	
al cuprammonio	
altre	
f) di fibra sintetica a filamento continuo:	
poliamidica	Idem
polivinilica	Idem
altre	Idem
g) di fibre di vetro a filamento continuo e discontinuo	Idem
TELE DI LINO O DI CANAPA, incatramate, oliate e simili, oppure incerate o smerigliate, pegamoidate o gommate o ricoperte di intonaco a base di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali	Aliquote corrispondenti ai filati di cui il tessuto è costituito, sulla base della quantità netta dei filati contenuta e rilevata con accertamento diretto.
TESSUTI SMERIGLIATI, incerati, pegamoidati, gommati e tessuti impregnati o ricoperti di intonaco a base di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali:	
di filati:	
a) degli stessi tipi compresi nei paragrafi I), II), IV) della voce « tessuti e nastri »	Idem
b) di juta	8 per ogni Kg. di tessuto netto.
c) di fibra di vetro	Accertamento diretto.
VELLUTI (esclusi i tappetti da pavimento e gli scendiletto):	
di lino: sul peluzzo a Kg.	86 oltre alla sovrimposta relativa al tessuto di fondo.
di solo cotone o contenente più del 15% di cotone in mista intima: sul peluzzo a Kg.	136
di fiocco di fibra artificiale o sintetica anche contenente cotone in mista intima, in misura non superiore al 15%: sul peluzzo a Kg.	118
di lana a ricci (tipo astrakan e simili): sul riccio a Kg.	36
di lana, altri: sul peluzzo a Kg.	195 Idem
di cascami di seta: sul peluzzo a Kg.	160
di juta: sul peluzzo a Kg.	8
di fibra artificiale a filamento continuo: sul peluzzo:	
alla viscosa a Kg.	64
all'acetato a Kg.	71
al cuprammonio a Kg.	92
altre a Kg.	78

Segue TABELLA *A*)

Denominazione della merce	Aliquota di imposta applicabile (lire e centesimi)
di fibra sintetica a filamento continuo: sul peluzzo:	
poliamidica a Kg.	339 oltre alla sovrimposta relativa al tessuto di fondo.
polivinilica a Kg.	139
altre a Kg.	373
TAPPETI da pavimento compresi gli scendiletto di filati:	
di juta a Kg.	8
di cocco	Accertamento diretto
altri, vellutati, con peluzzo:	
di filati degli stessi tipi compresi nei paragrafi I) e II) della voce « tessuti e nastri »:	
sul peluzzo a Kg.	20 (con facoltà di accertamento diretto) oltre alla sovrimposta relativa al tessuto di fondo.
di filati dei tipi compresi nel paragrafo III) della voce « tessuti e nastri »: sul peluzzo	Aliquota propria risultante da accertamento diretto oltre alla sovrimposta relativa al tessuto di fondo.
di filati di fibra artificiale a filamento continuo sul peluzzo:	
alla viscosa a Kg.	64
all'acetato a Kg.	71
al cuprammonio a Kg.	92
altre a Kg.	78
di filati di fibra sintetica a filamento sontinuo: sul peluzzo:	
poliamidica a Kg.	339
polivinilica a Kg.	139
altre a Kg.	373
CINIGLIA: (1)	
di filati:	
di juta a Kg.	8
di cascami di seta a Kg.	160
di solo cotone o contenenti più del 15% di cotone in mista intima a Kg.	136
di fiocco di fibra artificiale o sintetica anche contenente cotone in mista intima, in misura non superiore al 15% a Kg.	118
di lana a Kg.	195
di fibra artificiale a filamento continuo:	
alla viscosa a Kg.	64
all'acetato a Kg.	71
al cuprammonio a Kg.	92
altre a Kg.	78
di fibra sintetica a filamento continuo:	
poliamidica a Kg.	339
polivinilica a Kg.	139
altre a Kg.	373

(1) I filati di materia tessile costituenti il sostegno del peluzzo non influiscono nella determinazione della aliquota. Il peso dei fili metallici eventualmente presenti come sostegno del peluzzo si detrae per la determinazione del peso imponibile.

Segue TABELLA *A)*

Denominazione della merce	Aliquota di imposta applicabile (lire e centesimi)
TESSUTI DI CRINO (esclusi quelli per stacci) misti con fili di materia tessile, esclusa la lana e la seta . .	Si tassano solo per i filati di materia tessile di cui sono commisti.
TESSUTI GROSSOLANI DI PELO, esclusi quelli di pelo di cammello, pesanti più di 1600 grammi per mq. . . .	Come tessuti di lana.
TESSUTI PER PRESSE, di lana o di pelo di cammello, pesanti più di 1.000 grammi per mq.	Idem
TESSUTI, PASSAMANI, PIZZI ed altri manufatti, misti con fili metallici in misura inferiore al 50%	Aliquota massima della rispettiva classe del filato di materia tessile (con facoltà di accertamento diretto), con detrazione del peso del metallo.
TESSUTI, PASSAMANI, PIZZI ed altri manufatti, d'oro o d'argento, buono o falso, o misti con fili metallici in misura superiore al 50%	Idem
OGGETTI CUCITI DI CANAPA, LINO, JUTA e di altri vegetali filamentosi escluso il cotone:	
sacchi	Aliquota corrispondente ai filati di cui sono costituiti.
biancheria da letto o da tavola, asciugamani ed altri oggetti di forma rettangolare semplicemente orlati	Idem
busti per donna e per ragazzi . .	Idem
altri:	
fatti interamente di lino e di canapa	Idem
fatti di lino o di canapa con parti di altre materie tessili	Aliquota massima del prodotto predominante in superficie, con facoltà di accertamento diretto.
OGGETTI CUCITI DI COTONE	Come per gli oggetti cuciti di lino.
OGGETTI CUCITI DI LANA:	
scialli, coperte ed altri oggetti di forma rettangolare, orlati o con la sola applicazione di frange	Aliquota corrispondente ai filati di cui sono costituiti.
altri:	
fatti interamente di lana . . .	Idem
fatti di lana con parti di altre materie tessili	Aliquota massima del prodotto predominante in superficie, con facoltà di accertamento diretto.
OGGETTI CUCITI DI SETA	Come per gli oggetti cuciti di lana o di cotone.

Segue TABELLA *A)*

Denominazione della merce	Aliquota di imposta applicabile (lire e centesimi)	
OGGETTI CUCITI DI FILATI DI FIBRE ARTIFICIALI O SINTETICHE (comprese quelle di vetro)	Aliquota propria risultante da accertamento diretto.	
LINOLEUM con fondo di juta a Kg. .	0,70	
COPERTURE DI GOMMA ELASTICA:		
I) Contenenti esclusivamente filati di solo cotone:		
1) per ruote di auto e di autofurgoni	9,50	
2) per ruote di autocarri, di trattori e traino animale .	11	per ogni Kg. di coperture.
3) per ruote di motociclette, motoscooter, ciclo motori, carrelli e carriole	9	
4) per ruote di aeromobili . .	15	
5) per ruote di biciclette . . .	9	
II) Con carcassa costituita da filati di raion (viscosa) e con rinforzi e cerchietti contenenti filati di cotone:		
1) per ruote di auto e di autofurgoni	8	
2) per ruote di autocarri, di trattori e traino animale .	10	per ogni Kg. di coperture.
3) per ruote di motociclette, motoscooter, ciclo motori, carrelli e carriole	7,50	
4) per ruote di aeromobili . .	13	
5) per ruote di biciclette . . .	10	
III) Con carcassa costituita da fili di acciaio e filati di raion (viscosa) per ruote di auto ed autofurgoni	4	per ogni Kg. di coperture.
IV) con carcassa costituita da filati di fibre sintetiche poliamidiche a filamento continuo e con rinforzi e cerchietti contenenti filati di raion (viscosa) e filati di cotone:		
1) per ruote di auto e di autofurgoni	24	
2) per ruote di autocarri, di trattori e traino animale .	33	per ogni Kg. di coperture.
3) per ruote di aeromobili . .	40	
FILI, CORDONI E CORDONCINI, ELETTRICI . .	Aliquota corrispondente al filato di materia tessile di cui sono rivestiti, con detrazione del peso delle altre materie non soggette ad imposta.	
TESSUTI GOMMATI:		
di cotone o di fiocco di fibra artificiale:		
con intonaco appariscente . . .	Aliquote corrispondenti ai filati di cui il tessuto è costituito.	
fatti a più doppi riuniti da uno strato di gomma elastica	Idem	
ALTRE MERCI, non classificabili nelle categorie dei prodotti tessili, formate principalmente di filati, di tessuti o di altro prodotto di materia tessile	Aliquota propria risultante da accertamento diretto.	

TABELLA *B*)

Prodotti tessili ammessi quando sono esportati al beneficio della restituzione della imposta di fabbricazione sui filati di fibre tessili.

Denominazione della merce	Aliquota di imposta da restituire e modalità per la restituzione (lire e centesimi)
A) FILATI costituiti da solo cotone (sodo, cascame o rigenerato) e di solo fiocco di canapa oppure di cotone (sodo, cascame o rigenerato) in mista con fiocco di canapa ovvero filati costituiti da fibra artificiale o sintetica (fiocco, cascame o rigenerata) in mista con fiocco di canapa e, in ogni caso, con cotone (sodo, cascame o rigenerato) in misura, complessivamente, superiore al 15%	Aliquota propria dei filati costituiti dalle fibre contro indicate.
B) FILATI costituiti da fibra artificiale o sintetica (fiocco, cascame o rigenerata) da solo o in mista intima con cotone (sodo, cascame o rigenerato) in quantità complessivamente non superiore al 15% (1) .	Idem
C) FILATI costituiti da sola lana (vergine, cascame o rigenerata) o di lana (vergine, cascame o rigenerata) in quantità superiore al 10% in mista intima con altre fibre rigenerate o non (2) . .	Idem
D) FILATI di fibra artificiale a filamento continuo alla viscosa (esclusi quelli alla viscosa ad alta resistenza), o all'acetato . .	Idem
E) MANUFATTI fabbricati con filati di cui alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*) e *D*) (per la quantità di tali filati effettivamente contenuti): (3)	
a) FILATI CUCIRINI . . .	Aliquota corrispondente ai filati di cui sono costituiti.
b) TESSUTI, nastri, maglie, pizzi, tulli, passamani e pizzi chimici . .	Idem

(1) Ai filati pettinati di fiocco di fibra artificiale o sintetica della lunghezza superiore a 70 mm. misuranti 55.000 mt. o più per ogni chilogrammo, non compete restituzione di imposta in caso di esportazione.

(2) Per ogni chilogrammo di filato di lana, agli effetti della liquidazione dell'imposta, le frazioni di lunghezza superiori a 500 mt. si arrotondano a 1000, quelle fino a 500 metri si trascurano.

(3) Nei casi in cui la presente tabella stabilisce la restituzione sulla base dell'aliquota corrispondente ai filati di cui i manufatti sono costituiti, gli accertamenti possono, dalle Dogane, venire effettuati su matasse di paragone, che gli esportatori debbono presentare per ciascuno dei filati impiegati nella fabbricazione del manufatto. E ciò sempre che i filati di tali matasse siano riconosciuti conformi a quelli impiegati.

Segue TABELLA *B*)

Denominazione della merce	Aliquota di imposta da restituire e modalità per la restituzione (lire e centesimi)
c) TESSUTI RICAMATI con tessuto di fondo visibile:	
nei quali i filati del tessuto di fondo ed i filati del ricamo sono: o entrambi del tipo compreso in *A*), o entrambi dei tipi compresi in *B*), o entrambi dei tipi compresi in *C*), o entrambi dei tipi compresi in *D*)	Aliquota corrispondente ai filati del tessuto di fondo.
altri tessuti ricamati con tessuto di fondo visibile . .	Aliquota corrispondente ai filati di cui sono effettivamente costituiti sia il tessuto di fondo sia il ricamo.
d) RICAMI su tessuto di fondo invisibili .	Aliquota corrispondente ai filati costituenti il ricamo.
e) TESSUTI SMERIGLIATI, incerati, pegamoidati, gommati, e tessuti impregnati o ricoperti di intonaco a base di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali	Aliquota corrispondente ai filati di cui il tessuto è costituito, riferite alle sole materie tessili ammesse a restituzione risultanti da accertamento diretto.
f) VELLUTI (esclusi i tappeti da pavimento e gli scendiletto), con peluzzo:	
1) di solo cotone o contenenti più del 15% di cotone in mista intima: sul peluzzo a Kg.	136 oltre alla imposta relativa al tessuto di fondo.
2) di fiocco di fibra artificiale o sintetica anche contenente cotone in mista intima in misura non superiore al 15%: sul peluzzo a Kg. .	118 oltre alla imposta relativa al tessuto di fondo.
3) di lana a ricci (tipo Astrakan e simili): sul riccio a Kg.	36 oltre alla imposta relativa al tessuto di fondo.
4) di lana altri: sul peluzzo a Kg.	195 oltre alla imposta relativa al tessuto di fondo.
5) di fibra artificiale a filamento continuo: sul peluzzo:	
alla viscosa a Kg. . . .	64 oltre alla imposta relativa al tessuto di fondo.
all'acetato a Kg.	71 oltre alla imposta relativa al tessuto di fondo.
g) TAPPETI da pavimento compresi gli scendiletto, vellutati, con peluzzo:	
1) di filati delle precedenti lettere *A*) e *B*): sul peluzzo: a Kg.	20 (con facoltà di accertamento diretto) oltre alla imposta relativa al tessuto di fondo.

Segue TABELLA *B*)

Denominazione della merce	Aliquota di imposta da restituire e modalità per la restituzione (lire e centesimi)
2) di filati della precedente lettera *C*): sul peluzzo	Aliquota propria risultante da accertamento diretto oltre alla imposta relativa al tessuto di fondo.
3) di filati della precedente lettera *D*): sul peluzzo:	
alla viscosa a Kg.	64
all'acetato a Kg.	71
h) CINIGLIA:	
1) di solo cotone o contenente più del 15% di cotone in mista intima a Kg.	136
2) di fiocco di fibra artificiale o sintetica anche contenente cotone in mista intima in misura non superiore al 15% a Kg.	118
3) di lana a Kg.	195
4) di fibra artificiale a filamento continuo:	
alla viscosa a Kg.	64
all'acetato a Kg.	71
i) CINGHIE e tubi	Aliquota corrispondente ai filati di cui sono costituiti.
l) OGGETTI CUCITI:	
1) fatti di una sola materia tessile	Aliquota propria del filato formante il tessuto o altro manufatto di cui sono effettivamente costituiti.
2) fatti di più materie tessili .	Aliquota minima dei filati ammessi a restituzione, effettivamente costituenti il prodotto predominante in superficie, con facoltà di accertamento diretto.
m) FILI, cordoni, cordoncini, elettrici	Aliquota corrispondente al filato ammesso a restituzione, di cui sono effettivamente rivestiti, con detrazione del peso delle altre materie.
n) COPERTURE DI GOMMA ELASTICA:	
I) contenenti esclusivamente filati di solo cotone:	
1) per ruote di auto e di autofurgoni	Come da accertamento diretto in fabbrica secondo le norme da stabilire dal Ministro per le finanze.
2) per ruote di autocarri, di trattori e traino animale .	(idem)
3) per ruote di motociclette, motoscooter, ciclomotori, carrelli e carriole	(idem)
4) per ruote di aeromobili . .	(idem)
5) per ruote di biciclette . . .	(idem)

Segue TABELLA *B*)

Denominazione della merce	Aliquota di imposta da restituire e modalità per la restituzione (lire e centesimi)	
II) con carcassa costituita da filati di raion (viscosa alta resistenza) con rinforzi e cerchietti contenenti filati di cotone:		
1) per ruote di auto e di autofurgoni	0,25	per ogni chilogrammo di coperture.
2) per ruote di autocarri, di trattori e traino animale .	0,40	per ogni chilogrammo di coperture.
3) per ruote di motociclette, motoscooter, ciclomotori, carrelli e carriole	0,55	per ogni chilogrammo di coperture.
4) per ruote di aeromobili . .	1	per ogni chilogrammo di coperture.
III) con carcassa costituita da filati di fibre sintetiche poliammidiche a filamento continuo e con rinforzi e cerchietti contenenti filati di raion (viscosa alta resistenza) e filati di cotone:		
1) per ruote d'auto e autofurgoni	0,15	Idem
2) per ruote di autocarri, di trattori e traino animale .	0,10	Idem
3) per ruote di aeromobili . .	0,10	Idem
o) ALTRI MANUFATTI	Aliquota corrispondente ai filati di cui sono effettivamente costituiti, limitatamente al peso di quelli ammessi a restituzione.	

(1234)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1962.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1959 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Cremona e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Cremona presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Miglio rag. Edvino, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Signori geom. Mario, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Tartaro ing. Michele, rappresentante del Genio civile;

Scarselli dott. Luigi, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Gerevini dott. Riccardo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Della Rosa Carlo, Zaffanella Renzo, Marchini Attilio, Rizzini Mirko, Maroli Fiorenzo, Barbiani Ideo e Quarantani Franco, rappresentanti dei lavoratori;

Roncaglio rag. Luigi, Bazza Ennio, Ferlenghi Giovanni e Guarini Giuseppe, rappresentanti dei datori di lavoro;

Fara perito agrario Pier Luigi, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, *addì 31 gennaio 1962*

Il Ministro: SULLO

(1437)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1962.

Proroga del termine per la presentazione di proposte di delimitazione di territori collinari a rilevante depressione economica da parte delle Camere di commercio, industria ed agricoltura.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 8 della legge 2 giugno 1961, n. 454, ai termini del quale deve provvedersi alla delimitazione dei territori di collina a rilevante depressione economica;

Visto il decreto ministeriale 2 settembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 28 novembre 1961, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per la delimitazione dei territori anzidetti;

Visto l'art. 3 del citato decreto ministeriale 2 settembre 1961, con il quale si dispone, tra l'altro, che le Camere di commercio, industria e agricoltura possono presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine del 28 febbraio 1962, motivate e documentate proposte di riconoscimento di territori a rilevante depressione economica;

Considerata l'opportunità di prorogare l'anzidetto termine del 28 febbraio 1962 al 15 aprile 1962;

Decreta:

Il termine del 28 febbraio 1962, stabilito dall'art. 3 del decreto ministeriale 2 settembre 1961 per la presentazione di proposte di delimitazione di territori collinari a rilevante depressione economica da parte delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, è prorogato al 15 aprile 1962.

Roma, addì 21 febbraio 1962

Il Ministro: RUMOR

(1501)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo culturale tra l'Italia e l'Iran, concluso in Roma il 29 novembre 1958

Il 6 febbraio 1962, in base ad autorizzazione disposta con legge 1° luglio 1961, n. 732, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 14 agosto 1961, è stato effettuato in Teheran lo scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo culturale tra l'Italia e l'Iran, concluso in Roma il 29 novembre 1958.

In conformità al disposto dell'art. 12, il suddetto Accordo entrerà in vigore l'8 marzo 1962.

(1444)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Orsogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1962, registro n. 5 Interno, foglio n. 328, l'Amministrazione comunale di Orsogna (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.421.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1469)

Autorizzazione al comune di San Mauro La Bruca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1962, registro n. 5 Interno, foglio n. 320, l'Amministrazione comunale di San Mauro La Bruca (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.420.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1470)

Autorizzazione al comune di Anticoli Corrado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 41, l'Amministrazione comunale di Anticoli Corrado (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.730.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1471)

Autorizzazione al comune di San Giorgio Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1962, registro n. 5 Interno, foglio n. 332, l'Amministrazione comunale di San Giorgio Albanese (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1472)

Autorizzazione al comune di Castel Frentano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1962, registro n. 5 Interno, foglio n. 329, l'Amministrazione comunale di Castel Frentano (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.088.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1473)

Autorizzazione al comune di Rose ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1962, registro n. 5 Interno, foglio n. 331, l'Amministrazione comunale di Rose (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 10.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1474)

Autorizzazione al comune di Paludi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1962, registro n. 5 Interno, foglio n. 330, l'Amministrazione comunale di Paludi (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 9.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1475)

Autorizzazione al comune di Albidona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1962, registro n. 5 Interno, foglio n. 314, l'Amministrazione comunale di Albidona (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1476)

Autorizzazione al comune di Orsogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1962, registro n. 5 Interno, foglio n. 327, l'Amministrazione comunale di Orsogna (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 9.838.699, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1477)

Autorizzazione al comune di Borgovelino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1962, registro n. 5 Interno, foglio n. 319, l'Amministrazione comunale di Borgovelino (Rieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.320.956, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1478)

Autorizzazione al comune di San Nicola Arcella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1962, registro n. 5 Interno, foglio n. 313, l'Amministrazione comunale di San Nicola Arcella (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.490.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1483)

Autorizzazione al comune di Scilla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1962, registro n. 5 Interno, foglio n. 318, l'Amministrazione comunale di Scilla (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 29.085.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1479)

Autorizzazione al comune di Locri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1962, registro n. 5 Interno, foglio n. 317, l'Amministrazione comunale di Locri (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 42.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1480)

Autorizzazione al comune di Conselice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1962, registro n. 5 Interno, foglio n. 316, l'Amministrazione comunale di Conselice (Ravenna) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 26.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1481)

Autorizzazione al comune di Gagliole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1962, registro n. 5 Interno, foglio n. 315, l'Amministrazione comunale di Gagliole (Macerata) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.563.857, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1482)

Autorizzazione al comune di Arienzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1961, registro n. 37 Interno, foglio n. 127, l'Amministrazione comunale di Arienzo (Caserta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.260.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1484)

Autorizzazione al comune di Vitulazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1962, registro n. 5 Interno, foglio n. 325, l'Amministrazione comunale di Vitulazio (*Caserta*) *viene autorizzata ad assumere un mutuo di* lire 3.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1485)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un terreno sito in Palma Montechiaro (Agrigento).

Con decreto ministeriale n. 300.8/64238 del 20 febbraio 1962, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare dai germani Catania Giacinto e Nicolò, al prezzo definitivo ed accettato di lire 3.563.820, un terreno edificabile sito in contrada Pozzillo, territorio di Palma Mantechiaro, della superficie di metri quadrati 1979,90 da distaccare da un fondo di maggiore estensione di proprietà degli stessi venditori e precisamente dalla particella n. 147 del foglio n. 28, terreni di Palma Montechiaro, in catasto alla partita n. 9485, sotto nome degli stessi venditori e che sarà delimitato dai seguenti confini: a nord con la ex strada ferrata a scartamento ridotto Agrigento-Naro-Licata, a sud con restante terreno dei venditori e precisamente con striscia di terreno in atto occupata dalla condotta d'acqua del Consorzio Tre Sorgenti, ad est con proprietà eredi Di Miceli e ad ovest con proprietà Bellia.

I venditori si obbligano a lasciare nel rimanente fondo, che resta di loro proprietà, una stradella della larghezza costante di m. 8, che dalla strada statale n. 115 raggiungerà il lotto di terreno venduto all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, destinato alla costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(1443)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, della gestione della Cassa comunale di credito agrario di San Gregorio Magno (Salerno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di San Gregorio Magno (Salerno) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di San Gregorio Magno (Salerno) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1962

Il Governatore: CARLI

(1334)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a dieci posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281, concernente le norme e i programmi per il reclutamento nel Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto Presidenziale 18 luglio 1949, n. 674, concernente la sostituzione della tabella annessa al regio decreto 24 ottobre 1942, n. 1466, circa il programma dell'esame di concorso a sottotenente di porto;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386 concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali della Marina;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368 concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 19 ottobre 1959, n. 946, concernente le modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dei Corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto e sull'avanzamento dei tenenti del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile con avviso personale ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso: i laureati degli istituti superiori navali, delle scuole superiori di commercio ed istituti equiparati, o laureati in ingegneria matematica, fisica, giurisprudenza, scienze politiche o sociali, od in altre facoltà riconosciute equipollenti.

I candidati non devono aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione, la età di 28 anni.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottotipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus monoculare = 4/10
visus binoculare = 10/10

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D e l'ipermetropia non superiore a 5 D

Se vi è astigmatismo, la miopia o l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alle 4 D e 5 D nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudoisocromatiche deve essere assolutamente normale e così pure dev essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

Il limite di età, stabilito nel precedente articolo 2, è elevato, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

2) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

3) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

4) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

5) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

6) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Il limite di età, stabilito nel precedente articolo 2, è elevato inoltre:

a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redata su carta da bollo da L. 200 secondo l'allegato schema, firmata dal concorrente, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda indirizzata al Ministero della difesa-Marina, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) il titolo di studio specificando l'esatta menzione della data nonchè dell'Istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua straniera nella quale desidera sostenere l'esame obbligatorio e quella o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti del limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 200 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile e sarà composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale di porto;

membri: un colonnello di porto — qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio — un ufficiale generale di porto, con la carica di vice-presidente;

un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore, e un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto;

segretario: un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa-Marina, con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere saranno aggregati alla Commissione, con voto, professori civili delle materie, per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri manoscritti, salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, che la Commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali, il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle tesi da esso estratte a sorte.

La Commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico, nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'Albo della Sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data della lettera di comunicazione i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno, entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto. Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali) copia del foglio matricolare o estratto matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva;

7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 4, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 100 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

f) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dallo art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

g) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

h) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

i) i capi famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a tenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati tenenti nel ruolo normale di porto e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico presso le capitanerie di porto per la complessiva durata di dodici mesi.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste alle capitanerie di porto, ovvero al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico) o al Ministero della marina mercantile (Ispettorato generale delle capitanerie di porto).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1962

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1962
Registro n. 11 Difesa-Marina, foglio n. 188. — MANAI

Programma dell'esame di concorso a tenente di porto
(*D. P. 18 luglio 1949, n. 674* - Gazzetta Ufficiale 1° *ottobre* 1949)

Numero d'ordine	MATERIA DI ESAME	Numero delle tesi da estrarre	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Prove scritte			
1	Svolgimento di un tema di diritto della navigazione: parte marittima	—	otto ore	3
2	Svolgimento di un tema di diritto costituzionale o amministrativo . . .	—	otto ore	3
3	Svolgimento di un tema in lingua francese o inglese o tedesca o in altra lingua, come specificato nella nota *A*	—	otto ore	2
	Prove orali (1)			
1	Diritto della navigazione: parte marittima	2	—	3
2	Diritto internazionale marittimo . .	2	—	2
3	Diritto amministrativo	2	—	2
4	Diritto costituzionale	2	—	2
5	Diritto e procedura civile	2	—	2
6	Diritto e procedura penale	2	—	2
7	Economia politica e statistica . . .	2	—	2
8	Geografia	2	—	2
9	Lingua straniera (2)	—	—	2

(1) La Commissione ha facoltà di interrogare i candidati anche sui temi svolti per iscritto.

(2) I candidati dovranno parlare correttamente, pronunciare bene e tradurre a vista.

Nota A. — I candidati, oltre l'esame obbligatorio di una delle tre lingue indicate, possono sostenere anche la prova su una o su tutte e due le altre lingue straniere. In tal caso, se la lingua facoltativa, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correttamente, al punto medio degli esami espresso in ventesimi si aggiunge un quarto di punto, oppure metà o tre quarti fino ad un punto intero a seconda del grado di perfezione dimostrato nella conoscenza della lingua; per l'altra lingua in più l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

I candidati nella domanda di ammissione al concorso possono chiedere di sostenere la prova facoltativa di lingue estere diverse da quelle sopra indicate.

Qualora la domanda sia accolta la valutazione dell'esame relativo è fatta con gli stessi criteri suaccennati.

E' ammesso l'uso del vocabolario.

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE

Parte marittima

Tesi 1ª. — Amministrazione della navigazione marittima - Della attività amministrativa della polizia e dei servizi nei porti - Demanio marittimo: concessioni e occupazioni - Personale marittimo.

Tesi 2ª. — La nave: costruzione, proprietà, individuazione e nazionalità - Iscrizione delle navi e galleggianti - Cancellazioni di navi dalle matricole e dai registri.

Tesi 3ª. — Impresa di navigazione - L'armatore, il raccomandatario, il capitano e l'equipaggio - Del contratto di arruolamento.

Tesi 4ª. — Navigabilità della nave - Documenti di bordo - Partenza ed arrivo delle navi - Polizia di bordo - Atti di stato civile sulle navi.

Tesi 5ª. — Del trasporto delle persone e delle cose - Il contratto di noleggio - Stallie e controstallie - Polizze di carico e di ricevuta per l'imbarco - Ordini di consegna.

Tesi 6ª. — Delle avarie: contribuzioni e liquidazioni - Della responsabilità per urto di navi - Assistenza e salvataggio - Ricuperi e ritrovamenti.

Tesi 7ª. — Delle assicurazioni marittime - Rischi assicurati - Il sinistro - Il risarcimento: azione di avaria e azione di abbandono.

Tesi 8ª. — Dei privilegi in genere e dell'ipoteca navale.

Tesi 9ª. — Del pilotaggio marittimo - Del Rimorchio - La pesca marittima - Il lavoro portuale.

Tesi 10ª. — Cause marittime - Procedimenti innanzi i comandanti di porto per sinistri marittimi e per controversie di lavoro - Delle esecuzioni forzate sulle navi e sui galleggianti - Procedimenti cautelari.

Tesi 11ª. — Reati marittimi - Cenni sui delitti marittimi e sulle contravvenzioni marittime - Disposizioni processuali - Potere disciplinare sul personale marittimo, sui passeggeri imbarcati e sul personale dei porti - Pene disciplinari.

DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO

Tesi 1ª. — Concetti generali del diritto internazionale - Storia e fonti del diritto internazionale in generale e del diritto internazionale marittimo in particolare - Codificazione e unificazione del diritto marittimo.

Tesi 2ª. — Il campo del diritto internazionale marittimo - L'alto mare - Il mare territoriale - Spazi marittimi particolari - Le acque interne - Fiumi internazionali - Sottosuolo marino e spazio atmosferico al disopra dell'alto mare - Regime delle navi in alto mare e del mare territoriale.

Tesi 3ª — La polizia del mare e della navigazione - Polizia generale della navigazione in alto mare - Polizie speciali: *a*) pirateria; *b*) tratta degli schiavi; *c*) protezione cavi sottomarini; *d*) polizia della pesca in alto mare.

Tesi 4ª. — Lo sfruttamento delle ricchezze del mare e loro protezione - La pesca nei rapporti internazionali - Inquinamento delle acque navigabili.

Tesi 5ª. — Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra - La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche - I belligeranti nella guerra marittima - La corsa - Le mine ed i sommergibili - Blocco marittimo - Embargo e angaria - Rappresaglia.

Tesi 6ª. — Diritto di preda nella guerra marittima - Concetti generali: rapporti commerciali fra belligeranti e neutrali - Navi soggette a preda - Carattere nemico delle navi e delle merci - Contrabbando di guerra - Assistenza ostile - Visita e cattura - Giudizio delle prede.

Tesi 7ª. — Neutralità nella guerra marittima - Concetti generali sulla neutralità - Diritti e doveri dei belligeranti nelle acque neutrali - Internamento delle navi belligeranti.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tesi 1ª. — Fonti del diritto amministrativo - Dell'amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato - Accentramento e decentramento - Amministrazione centrale e locale.

Tesi 2ª. — L'organizzazione amministrativa - Organi e uffici - Pubblici funzionari e incaricati di pubblico servizio - Funzionari impiegati e salariati - Responsabilità dello Stato per gli atti e atti dei suoi dipendenti.

Tesi 3ª. — Amministrazione centrale dello Stato - Amministrazione attiva - La competenza amministrativa del Presidente della Repubblica - La competenza amministrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri - Competenza e attività del Consiglio dei Ministri - I Ministri - I Ministeri - Cenni sulla loro organizzazione.

Tesi 4ª. — Amministrazione consultiva - La funzione consultiva in generale - Il Consiglio di Stato - Ordinamento - Funzioni e suo svolgimento.

Tesi 5ª. — Amministrazione di controllo - La funzione di controllo in generale e sue principali distinzioni - Controllo gerarchico - Controllo fuori dei rapporti della gerarchia - La Corte dei conti - Ordinamento - Svolgimento ed effetti del controllo.

Tesi 6ª. — Cenno sulle funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato - Cenno sulle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti - L'Avvocatura generale dello Stato: attribuzioni e funzioni.

Tesi 7ª. — Amministrazione locale dello Stato - I singoli uffici ed organi: la Prefettura (il Prefetto, il Consiglio di prefettura, la Giunta provinciale amministrativa). Il Sindaco

quale ufficiale del Governo - Altri uffici locali (le Questure, le Intendenze di finanza, i Provveditorati agli studi, i Provveditorati alle opere pubbliche).

Tesi 8ª. — L'amministrazione autarchica locale - Le Regioni - La Provincia - Il Comune - Elementi costitutivi - Fini - Organi.

DIRITTO COSTITUZIONALE

Tesi 1ª. — Nozione di Stato, Società, Nazione, Governo, Genesi dello Stato - Teoria dello Stato legittimo - Forma degli Stati.

Tesi 2ª. — La sovranità - Forme di governo - La divisione dei poteri - Il Governo rappresentativo - Il Capo dello Stato.

Tesi 3ª. — Il potere legislativo - L'elettorato - Suffragio Universale e suffragio ristretto - Le Camere - Le prerogative parlamentari - Le funzioni delle Camere.

Tesi 4ª. — Il potere esecutivo - Composizione - Funzioni - Ordinanze e decreti - Decreti legge.

Tesi 5ª. — Il potere giudiziario - L'indipendenza dei giudici.

Tesi 6ª. — Le libertà costituzionali.

DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Tesi 1ª. — Nozioni e distinzioni del diritto (obiettivo e subiettivo) - Fonti del diritto oggettivo - Interpretazione ed applicazione della legge in generale - Effetti e limiti di efficacia delle norme giuridiche.

Tesi 2ª. — Concetto, specie ed elementi del negozio giuridico - Inefficacia del negozio giuridico - La rappresentanza.

Tesi 3ª. — I soggetti del diritto: persone fisiche e giuridiche - Inizio e fine dei soggetti di diritto - Capacità giuridica e capacità di agire - Cause modificatrici della capacità - Gli atti di stato civile.

Tesi 4ª. — Stato di cittadinanza, acquisto, perdita, riacquisto - Stato di famiglia: parentela, affinità - Sede giuridica della persona - Assenza e dichiarazione di morte presunta - Atti dello stato civile.

Tesi 5ª. — La famiglia, la potestà - Gli organi - Matrimonio - Filiazione - Tutela - Curatela - Affiliazione.

Tesi 6ª. — Diritti reali - Le cose - La proprietà - Usufrutto uso e abitazione - Servitù - Enfiteusi e superficie - Pegno ed ipoteca.

Tesi 7ª. — Il possesso - Le azioni possessorie - La denunzia di nuove opere e di danno temuto.

Tesi 8ª. — Le obbligazioni - Concetto ed elementi - Effetti e garanzie delle obbligazioni - Trasmissione delle obbligazioni Estinzione delle obbligazioni.

Tesi 9ª. — Obbligazioni dal contratto - Il contratto: nozione e specie - Elementi del contratto - Effetti.

Tesi 10ª. — Le successioni in generale: acquisto e rinunzia della eredità - Successione legittima - Successione testamentaria - Nozione, specie e requisiti del testamento.

Tesi 11ª. — Del contratto collettivo di lavoro - Delle società in generale.

Tesi 12ª. — Della tutela dei diritti - Nozione del processo civile: cenni generali - Giudizio di cognizione.

DIRITTO E PROCEDURA PENALE

Tesi 1ª. — Fondamento del diritto di punire - La legge penale - Codice e leggi speciali - La legge penale nel tempo e nello spazio - Estradizione.

Dell'azione penale e civile, del giudice e delle parti nel processo penale.

Tesi 2ª. — Dei reati in generale - Classificazione dei reati - Elementi del reato - Concorso di più persone nello stesso reato - Tentativo - Concorso di reati - Imputabilità - Aggravanti e discriminanti - Della recidiva - Degli atti di polizia giudiziaria - Degli atti di istruzione preliminari - Dell'arresto e della custodia preventiva.

Tesi 3ª. — Delle pene - Nozioni di pena - Pene principali e accessorie - Concorso di pene - Aggravanti e discriminanti delle pene - Conseguenze penali della condanna - Misure amministrative di sicurezza - Delle sanzioni civili - Cenni sulla istruzione sommaria e formale - Cenni sul giudizio e sulla sentenza.

Tesi 4ª. — Cenni sui delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica amministrazione e contro l'Amministrazione della giustizia; contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti; contro l'ordine pubblico; contro l'incolumità pubblica; contro la fede pubblica.

Cenni sull'esecuzione penale e sull'esecuzione civile in materia penale. Del casellario giudiziario.

Tesi 5ª. — Cenni sui delitti contro la persona e contro il patrimonio - Dell'esecuzione delle misure di sicurezza - Delle rogatorie - Del riconoscimento delle sentenze penali straniere.

ECONOMIA POLITICA E STATISTICA

Tesi 1ª:

a) Concetto e importanza dell'economia politica;

b) Utilità e limitazione dei beni in relazione ai bisogni;

c) Concetto ed importanza della statistica.

Tesi 2ª.

a) Elementi della produzione della ricchezza - Del lavoro - La divisione del lavoro - La libertà del lavoro;

b) Lo scambio dei beni - Teoria della domanda e della offerta;

c) Rilevazione dei dati statistici - Comparabilità dei dati statistici;

Tesi 3ª:

a) Valore: sue cause e sue leggi - Moneta e sistemi monetari;

b) Il credito - Le banche: loro specie e funzione economica;

c) Metodi statistici - I rapporti, le medie, le rappresentazioni grafiche.

Tesi 4ª:

a) Del salario - Concetto, specie e leggi del salario;

b) La circolazione dei beni - Lo scambio internazionale - Libertà di commercio - Mezzi di trasporto;

c) La regolarità dei fenomeni statistici - La legge dei grandi numeri.

Tesi 5ª:

a) Il capitale: concetto, genesi, sue forme e sua importanza;

b) la distribuzione della ricchezza;

c) Statistica demografica - Statistica applicata alla produzione e agli scambi.

GEOGRAFIA

Tesi 1ª:

a) Il sistema solare - La terra - Sfera celeste e sfera terrestre - Coordinate geografiche;

b) L'Italia - Configurazione fisica - Popolazione - Agricoltura e Industria - Le comunicazioni terrestri - Navigazione interna, marittima ed aerea - I principali porti marittimi.

Tesi 2ª:

a) Rotazione diurna della terra - Rivoluzione della terra intorno al sole - Inclinamento e parallelismo dell'asse terrestre - Misura del tempo e fusi orari;

b) L'Europa: caratteristiche fisiche - I fiumi navigabili - Importanza politica ed economica degli Stati europei - I porti marittimi principali.

Tesi 3ª:

a) Rappresentazione cartografica della terra - Scale di riduzione - Varie specie di carte - Principali misure geografiche.

b) L'Asia: caratteristiche fisiche - I monsoni - I fiumi principali - Importanza politica ed economica degli Stati asiatici - I porti marittimi più importanti.

Tesi 4ª:

a) Oceani e mari - Stretti e canali principali e loro funzione economica - I maggiori laghi;

b) L'Africa: lineamenti generali dell'ambiente morfologico e climatico - Idrografia - Popolazione - Risorse economiche.

Tesi 5ª:

a) L'Uomo e la terra - Le razze umane - Migrazioni;

b) L'America: rilievo orografico, idrografia, clima e vegetazione - Risorse economiche - Comunicazioni e commercio - I principali porti marittimi e fluviali.

Tesi 6ª:

a) Fonti della ricchezza: pesca, caccia, allevamento del bestiame, agricoltura, industria e commercio;

b) L'Oceania: Caratteristiche del continente australiano e delle isole - Popolazione - La vita economica.

Modello di domanda su carta da bollo da L. 200.

Al Ministero della difesa - Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico - ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . appartenente al Distretto militare di . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . .) Via . . . . n. . . . ., chiedo di essere ammesso al concorso per esami, a dieci posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto - ruolo normale di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . . del . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) . . . .;

di non avere riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università o Istituto superiore . . . . nell'anno . . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5): . . . .;

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame obbligatorio nella seguente lingua estera . . . . e gli esami facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere . . . . . .

Allego una fotografia in bollo da L. 200 con firma autenticata.

. . . ., li . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto, per l'autenticità della firma (6) . . . .
(data)

---

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. In caso negativo l'aspirante dovrà specificarne i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(1514)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISTOIA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di medico condotto vacante nella provincia di Pistoia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 781 in data 8 marzo 1961, con il quale è stato bandito il concorso per l'assegnazione della condotta medica vacante in provincia di Pistoia al 30 novembre 1960;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso medesimo, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla stessa Commissione;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso indicato nelle premesse:

1. Nesti Pier Luigi	punti	52,579 su 100
2. Giordano Antonio	»	42,043 »
3. Carmignani Aldo	»	41,047 »
4. Casadio Arturo	»	40,000 »
5. Fierabracci Mino	»	39,545 »
6. Rossi Carlo	»	38,568 »
7. Conti Roberto	»	37,662 »
8. Minghetti Giuliano	»	36,176 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale di Pistoia e dei Comuni interessati.

Pistoia, addì 15 febbraio 1962

Il medico provinciale: PODESTÀ

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 781 in data 8 marzo 1961, con il quale è stato bandito il concorso per l'assegnazione della condotta medica vacante in provincia di Pistoia al 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto n. 498 in data 15 febbraio 1962, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei fino all'attribuzione del posto messo a concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento per i concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il candidato Nesti dott. Pier Luigi è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa per la sede della seconda condotta di Buggiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della prefettura di Pistoia e per otto giorni all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Pistoia.

Pistoia, addì 15 febbraio 1962

Il medico provinciale: PODESTÀ

(1347)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.